



Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1803** del 06/08/2014 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: GAB/DEL/2014/00021

OGGETTO: Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.r. n. 34/1980 e dell'art. 2 L.r. n. 3/2008.

L'anno 2014 addì 06 del mese di Agosto, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Nichi Vendola	Assessore	Silvia Godelli
V.Presidente	Angela Barbanente	Assessore	Guglielmo Minervini
Assessore	Loredana Capone	Assessore	Alba Sasso
Assessore	Leo Caroli		
Assessore	Leonardo Di Gioia		
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Fabrizio Nardoni		
Assessore	Lorenzo Nicastro		
Assessore	Donato Pentassuglia		

92

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Avv. Davide F. Pellegrino



Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Relazioni istituzionali e internal Audit e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo "attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali" (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni" la Regione ha individuato tre specifiche tipologie di attività da porre in essere, mediante il coinvolgimento di soggetti privati, per perseguire le proprie finalità statutarie.

La L.r. richiamata in particolare prevede all'art. 1 che la Regione possa:

- a) **Organizzare**, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, **convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche** che attengano precipuamente alla comunità regionale;
- b) **partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa** assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, **nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive** che attengano precipuamente alla comunità regionale **e che non godano di altri contributi regionali**;
- c) **aderire** ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro Organismo pubblico o privato che si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro.

I criteri e le modalità di applicazione della Legge regionale n. 34/1980 vennero specificati dapprima con le DGR n. 7217 del 29 settembre 1980 e n. 21 dell'11 gennaio 1994 e poi con la DGR n. 836 del 10 aprile 1998, che ha sostituito le precedenti e da ultimo con la DGR n. 1567 del 19 novembre 1999. Si tratta tuttavia di una disciplina di dettaglio che nel tempo è caduta in disuso, perchè superata da specifiche deliberazioni della Giunta regionale o in quanto non più conforme al mutato quadro normativo nazionale.

Pertanto si è ravvisata la necessità di rivedere la disciplina sulle modalità attuative della L.r. n. 34/1980 facendone oggetto di un progetto strategico finalizzato che ha visto il coinvolgimento di tutto il personale del Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit e di una parte del personale del Gabinetto di Presidenza, chiamato altresì a mettere a frutto l'esperienza maturata sul campo al fine di correggere eventuali lacune della disciplina di cui alla DGR n. 836/1998.

Nell'ambito di tale attività è emersa altresì l'analogia tra le attività previste dall'art. 1 della L.r. n. 34/1980 e le "iniziative istituzionali" finanziate a valere su uno specifico capitolo di spesa alimentato dal tesoriere regionale.



Difatti le convenzioni per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa della Regione Puglia hanno, nel corso del tempo, rinnovato uno specifico obbligo in capo agli istituti bancari affidatari del servizio di erogare un contributo per sostenere iniziative istituzionali dell'Ente di particolare rilievo.

Da ultimo la convenzione per il periodo 2010-2015 prevede all'art. 20 che per iniziative istituzionali dell'Ente (attività sociali, culturali, scientifiche, nonché promozionali del turismo e di prodotti artigianali ed industriali della Regione, tramite partecipazioni a fiere, mostre e manifestazioni), da attivare secondo modalità ed indicazioni fornite dalla Presidenza della Giunta regionale, il Tesoriere si impegna ad erogare annualmente contributi/sponsorizzazioni per un importo annuo pari a euro 120.000,00, iva esclusa ove dovuta.

Si tratta di risorse confluite nel capitolo di spesa 1261 (UPB 0.3.1) denominato "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per iniziative istituzionali. Convenzione rep. 005382 del 18 dicembre 2000. Collegato al capitolo entrata 3066220", istituito con l'art. 2 della L.r. 4 marzo 2008 n. 3.


I criteri per la individuazione delle iniziative qualificabili come "istituzionali di particolare rilievo" sono stati in passato fissati con Deliberazione di Giunta n. 490 del 31 marzo 2008, con la quale venne adottato, in carenza di un quadro normativo regionale in materia, un "Atto di indirizzo per sostenere iniziative di particolare rilievo".

Anche in tal caso le intervenute modifiche normative, tra cui in particolare l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 sul divieto per le pubbliche Amministrazioni di effettuare spese di sponsorizzazione e la disciplina sugli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33 del 2013, inducono ad aggiornare la disciplina di cui alla richiamata DGR. n. 490/2008, fornendo al contempo una interpretazione e definizione delle c.d. "iniziative istituzionali" che escluda qualunque forma di pura pubblicità della immagine regionale e sia invece finalizzata a sostenere iniziative, anche di soggetti terzi, rientranti tra le finalità statutarie della Regione, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost.

Il Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit, nell'ambito del progetto strategico finalizzato sopra richiamato, ha provveduto dunque a predisporre delle "Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.r. n. 34/1980" che sostituiscono integralmente la disciplina di cui alle richiamate DGR n. 836/1994 e n. 490/2008 ed al contempo aggiornano ed unificano la disciplina relativa all'utilizzo delle risorse imputate sui seguenti capitoli di spesa assegnati all'UPB 0.3.1: a) cap. 1261 "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per iniziative istituzionali. Convenzione rep. 005382 del 18 dicembre 2000. Collegato al capitolo entrata 3066220"; b) cap. 1340 "Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni ad organismi nazionali ed internazionali, art. 4"; cap. 1460 "Spese per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi,...L.r. n. 34/1980 art. 1, lett. a) e b)"

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L. R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.



Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile Servizio Relazioni Istituzionali e internal Audit e confermata dal Capo di Gabinetto del Presidente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- *di prendere atto di quanto riferito e indicato in premessa dal Presidente, che qui si intende integralmente approvato;*
- *di approvare le "Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.r. n. 34/1980 e dell'art. 2 della L.r. n. 3/2008", allegate al presente atto e di esso parte integrante unitamente all'allegato A delle ridette Linee guida;*
- *di disporre che le Linee guida allegate sostituiscono la disciplina di cui alle Dgr. n. 836/1998, Dgr n. 1567/1999 e DGR n. 490/2008;*
- *di disporre ai sensi dell'art. 3, co. 2 delle Linee guida che, in considerazione della normativa nazionale in tema di limitazioni della spesa pubblica, per l'anno 2014 le iniziative che potranno disporre di finanziamenti sono esclusivamente quelle di cui al titolo II capi I e III ed al titolo III, ferma restando la dotazione finanziaria per le spese di rappresentanza;*
- *Di trasmettere il presente atto alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione del relativo parere;*
- *di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione.*



<p>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p> <p>Avv. Davide F. Pellegrino</p>	<p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA</p> <p>On. Nichi Vendola</p>
--	--

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Dirigente
 Servizio Relazioni istituzionali e internal Audit
 Avv. Silvia Piemonte

Il Capo di Gabinetto:
 Avv. Davide Pellegrino

Il Proponente
 Presidente della G.R.

[Signature]


[Signature]

[Signature]

Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino



"Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della
L.r. n. 34/1980e dell'art. 2 L.r. n. 3/2008"

Titolo I

Iniziative istituzionali

Art. 1 Definizione

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee guida per iniziative istituzionali della Regione si intendono:
- a) le attività di cui alla L.r. 30 aprile 1980 n. 34, art. 1, comma 1 lettere a), b) e c);
 - b) le attività di interesse generale, svolte su autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione;
 - c) gli interventi a sostegno di persone in particolari ed imprevedibili situazioni di disagio.

Art. 2 Finalità da perseguire:

1. Attraverso le iniziative di cui all'art. 1 la Regione si propone di dare attuazione e concretezza ai principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 3 Modalità di finanziamento

1. Fatte salve le disposizioni di legge che prevedono l'istituzione di capitoli specificamente dedicati alla copertura di spese per attività ricomprese tra le iniziative istituzionali di cui all'art. 1 ovvero di altri capitoli di spesa dedicati ad attività di comunicazione o di rappresentanza, le attività di cui alle presenti Linee guida possono essere finanziate a valere sui seguenti capitoli di spesa:
- a) cap. 1261 "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per iniziative istituzionali. Convenzione rep. 005382 del 18 dicembre 2000. Collegato al capitolo entrata 3066220";
 - b) cap. 1340 "Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni ad organismi nazionali ed internazionali, art. 4";
 - c) cap. 1460 "Spese per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi,...L.r. n. 34/1980 art. 1, lett. a) e b)".
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è disposto nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa in materia di stabilizzazione finanziaria ed in particolare di cui all'art. 6 del D.l. n. 78/2010 ed alla L.r. n. 11/2011. A tal fine ogni anno la Giunta su proposta del Presidente individua con deliberazione le iniziative che possono essere oggetto di finanziamento.

Titolo II

Attività di cui alla L.r. 30 aprile 1980 n. 34

Capo I

Organizzazione di iniziative istituzionali



Art. 4 Organizzazioni di manifestazioni pubbliche. Criteri

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. a) della L.r. n. 34/1989 la Regione organizza, sia per proprio conto che in collaborazione con altri Enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono attenere precipuamente alla comunità regionale ed avere una specifica rilevanza per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 5 Modalità di organizzazione

1. Su indicazioni del Presidente della G.r., il Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit, incardinato nella Struttura autonoma del Gabinetto, provvede a porre in essere gli adempimenti necessari per l'organizzazione della manifestazione, coinvolgendo laddove necessario le altre strutture regionali competenti per materia.
2. Fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa in materia di stabilizzazione finanziaria ed in particolare di cui all'art. 6 del D.l. n. 78/2010, ove l'organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico della Regione; laddove invece l'organizzazione della manifestazione avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri.
3. Nel caso di organizzazione in collaborazione ai sensi del precedente comma 2, il Presidente, previa istruttoria del Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit, stipula con il soggetto con cui intende collaborare una convenzione nella quale sono descritti l'oggetto, la data ed il luogo dell'iniziativa, le modalità di collaborazione nella organizzazione della stessa, le modalità di assunzione degli oneri per la realizzazione ed eventualmente il contributo finanziario concesso con specificazione dell'importo e della tipologia di spese finanziate. La convenzione prevede altresì le modalità di rendicontazione per la liquidazione del contributo concesso o eventuali modalità per l'anticipazione di parte del contributo concesso.
4. Il contributo è liquidato con determinazione del Capo di Gabinetto, a seguito della presentazione della rendicontazione contenente i documenti contabili a norma di legge (fatture, ricevute fiscali, titoli di spesa,...) regolarmente quietanzati, per le spese autorizzate in sede di concessione del contributo ed entro il tetto massimo del contributo indicato in sede di concessione.

Capo II

Partecipazione ad iniziative

Art. 6 Attività di partecipazione.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b) della L.r. n. 34/1989 la Regione partecipa a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali,



artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengono precipuamente alla comunità regionale.

2. Per iniziative di cui al comma 1 si intendono anche le iniziative che non si svolgano nel territorio regionale purchè siano di precipuo interesse per la Regione Puglia, le iniziative comunque aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali (con esclusione di quelle a contenuto professionale o finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che prevedano comunque forme di contribuzione da parte dei partecipanti e non siano aperte al pubblico), le pubblicazioni di libri o di riviste promosse da Università o comunque da Enti e Istituti di studio e ricerca; i prodotti audiovisivi e web. Per i siti web l'apposizione del logo-stemma istituzionale della Regione non deve essere riportata sulla Home Page di cui è titolare il soggetto richiedente, ma solo sulle pagine web che si riferiscono all'evento patrocinato.
3. La partecipazione può consistere:
 - nella concessione del patrocinio della Regione Puglia, nel patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente per materia, ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 1) della L.r. 34/1980;
 - nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei relativi oneri ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2) della L.r. 34/1980;
 - nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 3) della L.r. 34/1980;
 - nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e l'importanza della manifestazione ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 4) della L.r. 34/1980.

Art. 7 Modalità e criteri per la concessione del Patrocinio della Regione

1. Il Patrocinio della Regione viene concesso, su istanza del soggetto promotore, con atto deliberativo della Giunta regionale su proposta del Presidente, previa istruttoria del Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit, incardinato nella Struttura autonoma del Gabinetto.
2. L'istanza rivolta al Presidente della G.r. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore, contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse della medesima, con specificazione del luogo e della data, la descrizione delle finalità statutarie dell'Organismo richiedente e la dichiarazione dell'assenza dello scopo di lucro sia dell'iniziativa che del soggetto promotore.
3. La domanda deve pervenire al Gabinetto del Presidente - Servizio Relazioni Istituzionali e internal audit, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
4. Nel caso di iniziative aventi specifica connotazione tecnica, il Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit provvede a richiedere espresso parere all'Assessorato competente per materia.
5. Il patrocinio di cui al comma 1 è concesso soltanto a favore delle iniziative di particolare e documentato rilievo, che perseguano le finalità di cui all'art. 2 e che non abbiano scopo di lucro.



6. L'Organismo richiedente, ottenuta la concessione di Patrocinio della Regione è autorizzato ad apporre di seguito al logo e titolo dell'iniziativa per cui è stato concesso il suddetto patrocinio e sul materiale ad essa inerente, la seguente dicitura "Patrocinio della Regione Puglia concesso con atto n.....del.....".
7. Il patrocinio non può essere concesso nei confronti di iniziative promosse da partiti politici, organizzazioni sindacali, imprese o comunque soggetti privati aventi scopo di lucro, o che abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il finanziamento della propria struttura organizzativa.
8. Il patrocinio può essere concesso ad iniziative promosse da persone fisiche unicamente in presenza di rilevanti motivazioni che inducano ad escludere qualsiasi finalità di profitto personale.
9. Il Patrocinio regionale e il logo concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione richiesta, non possono essere utilizzati per altre manifestazioni.

Art.8 Modalità e criteri per la concessione del Patrocinio del Presidente della Giunta Regionale

1. Il Patrocinio del Presidente della Giunta Regionale viene concesso su istanza del soggetto promotore con Decreto dello stesso Presidente, previa istruttoria del Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit, incardinato nella Struttura autonoma del Gabinetto.
2. L'istanza rivolta al Presidente della G.r. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore, contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse della medesima, con specificazione del luogo e della data, la descrizione delle finalità statutarie dell'Organismo richiedente e la dichiarazione dell'assenza dello scopo di lucro sia dell'iniziativa che del soggetto promotore.
3. La domanda deve pervenire al Gabinetto del Presidente - Servizio Relazioni Istituzionali e internal audit, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
4. Nel caso di iniziative aventi specifica connotazione tecnica, il Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit provvede a richiedere espresso parere all'Assessorato competente per materia.
5. Il patrocinio di cui al comma 1 è concesso soltanto a favore delle iniziative di particolare e documentato rilievo, che perseguano le finalità di cui all'art. 2 e che non abbiano scopo di lucro.
6. L'Organismo richiedente, ottenuta la concessione di Patrocinio del Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apporre di seguito al logo e titolo dell'iniziativa per cui è stato concesso il suddetto patrocinio e sul materiale ad essa inerente, la seguente dicitura "Patrocinio del Presidente della Giunta regionale concesso con Decreto n.del....."
7. Il patrocinio non può essere concesso nei confronti di iniziative promosse da partiti politici, organizzazioni sindacali, imprese o comunque soggetti privati aventi scopo di lucro, o che abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il finanziamento della propria struttura organizzativa.
8. Il patrocinio può essere concesso ad iniziative promosse da persone fisiche unicamente in presenza di rilevanti motivazioni che inducano ad escludere qualsiasi finalità di profitto personale.



9. Il Patrocinio regionale e il logo concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione richiesta, non possono essere utilizzati per altre manifestazioni.

Art. 9 Modalità e criteri per la concessione del Patrocinio dell'Assessore

1. Il Patrocinio dell'Assessore viene concesso con disposizione dell'Assessore competente per materia, previa istruttoria dell'Area di riferimento.
2. Il patrocinio di cui al comma 1 è concesso soltanto a favore delle iniziative di particolare e documentato rilievo, che perseguano le finalità di cui all'art. 2 e che non abbiano scopo di lucro.
3. Della concessione del Patrocinio dell'Assessore viene data comunicazione al Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit, incardinato nella Struttura autonoma del Gabinetto.
4. L'Organismo richiedente, ottenuta la concessione di Patrocinio dell'Assessore è autorizzato ad apporre di seguito al logo e titolo dell'iniziativa per cui è stato concesso il suddetto patrocinio e sul materiale ad essa inerente, la seguente dicitura "Patrocinio dell'Assessore (specificazione della esatta denominazione della materia di competenza) della Regione Puglia concesso con disposizione n..... del."
5. Il patrocinio non può essere concesso nei confronti di iniziative promosse da partiti politici, organizzazioni sindacali, imprese o comunque soggetti privati aventi scopo di lucro, o che abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il finanziamento della propria struttura organizzativa.
6. Il patrocinio può essere concesso ad iniziative promosse da persone fisiche unicamente in presenza di rilevanti motivazioni che inducano ad escludere qualsiasi finalità di profitto personale.
7. Il Patrocinio regionale e il logo concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione richiesta, non possono essere utilizzati per altre manifestazioni.

Art.10 Modalità e criteri per la concessione del Patrocinio oneroso

1. Il patrocinio di cui agli articoli 7 e 8 può essere disposto anche mediante la concessione di un contributo alle spese sostenute dal soggetto organizzatore in base ai seguenti criteri:
 - a) Deve trattarsi di iniziative che, in aggiunta a quanto previsto dai commi 2 e 3 degli articoli 7 e 8, devono avere una particolare rilevanza per la comunità regionale e per il programma di governo del Presidente della G.r.
 - b) le iniziative devono potersi ritenere di particolare rilevanza sulla base delle seguenti considerazioni:
 - perseguimento di obiettivi che rientrino nelle finalità statutarie della Regione Puglia per favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni;



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, looped shape.

- significatività tematica e valore delle attività in relazione alla specificità dell'iniziativa, alla sua localizzazione sul territorio, alla capacità dell'iniziativa stessa di promuovere le finalità culturali e sociali.

- c) le iniziative non devono essere destinatarie di altri contributi regionali
2. L'attività istruttoria sulla concessione del contributo è svolta nell'ambito del procedimento di concessione del patrocinio di cui agli articoli 7 e 8. A tal fine l'organismo promotore dell'iniziativa presenta al Servizio Relazioni istituzionali..... la seguente documentazione:
- piano finanziario dell'iniziativa, con indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari, compresi i contributi di altri enti e sponsor e del contributo che viene richiesto alla Regione;
 - preventivo di spesa.
3. La concessione del contributo finanziario è disposta con Decreto del Presidente della G.r., previa Deliberazione di Giunta regionale e conseguente atto di impegno dirigenziale.

Art. 11 Modalità per la liquidazione del contributo

1. Il contributo finanziario è liquidato con determinazione del Capo di Gabinetto, previa istruttoria del Servizio relazioni istituzionali ed internal Audit, a seguito della presentazione:
- Relazione sull'effettivo svolgimento dell'iniziativa con particolare riguardo ai benefici ottenuti;
 - documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. A tal fine saranno ritenute valide esclusivamente fatture o ricevute o titoli di spesa, regolarmente quietanzati e rilasciati a norma di legge, intestate al beneficiario del contributo ed in cui sia chiaramente riportato il servizio prestato ed indicata l'iniziativa nell'ambito della quale il servizio è stato prestato;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante dell'Organismo beneficiario di contributo dichiara che l'Organismo stesso non ha goduto di altri contributi regionali per la medesima iniziativa, che l'iniziativa non ha avuto scopi di lucro, l'ammontare di altri contributi pubblici;
2. Il contributo potrà essere ridotto qualora il totale delle spese sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa si discosti in modo significativo da quanto previsto nel Piano finanziario dell'iniziativa trasmesso al momento dell'istanza.
3. In ogni caso, il contributo da erogarsi:
- non potrà coprire il totale dei costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa;
 - non potrà - nel caso in cui l'iniziativa sia stata sostenuta da altri enti e/o sponsor - essere superiore al valore delle spese effettivamente sostenute dall'Organismo beneficiario;
 - non potrà sussistere in assenza di spese documentate a carico dell'Organismo beneficiario.
4. La deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 11 può prevedere la possibilità di anticipazione di parte del contributo concesso.

Art. 12 Spese ammissibili ai fini della liquidazione del contributo



- 1) Spese attinenti la fase preparatoria dell'iniziativa, consistenti, principalmente in:
 - stampa inviti, depliant, programmi preliminari e definitivi;
 - spese postali e di affissione;
 - spese di progettazione e tipografiche per manifesti, realizzazione di pannelli, targhe, medaglie congressuali, etc.;
 - spese di pubblicità
- 2) Spese attinenti l'attuazione dell'iniziativa consistenti principalmente in:
 - Affitto e allestimento sala o spazi adibiti all'iniziativa;
 - impianti di amplificazione sonora, e di traduzione;
 - interpreti e traduttori;
 - registrazione degli interventi e relativa assistenza tecnica;
 - spese di viaggio (non di carburante), limitatamente ad autorità, relatori ufficiali ed ospiti di riguardo;
 - spese di ospitalità, limitatamente ad autorità, relatori ufficiali ed ospiti di riguardo;
 - spese fotografiche;
 - spese per premi;
 - spese relative alla pubblicazione degli atti e/o realizzazione di pubblicazioni diverse relative alla manifestazione.

Art.13 Sanzioni e Revoca

1. Ove il logo ed il nome dell'Ente Regione Puglia, o del Presidente della G.R. o degli Assessori venga usato senza le dovute autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, il Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit, avutane conoscenza, provvede ad attivare ogni iniziativa a tutela.
2. La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 11, entro 60 giorni dalla realizzazione della iniziativa, o la trasmissione di documentazione non veritiera è causa di revoca della concessione del contributo.

Art. 14 Partecipazione mediante comunicazioni

1. L'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo o la presenza di amministratori o di dipendenti regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale realizza una modalità di partecipazione attiva della Regione a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive.
2. La partecipazione di cui al comma 1 è svolta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale per promuoverne le attività e per creare occasioni di confronto con la comunità regionale per un più efficace e condiviso perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.



3. I soggetti hanno cura di informare previamente l'Assessore ed il Direttore d'Area di riferimento delle modalità e dei termini della loro partecipazione ai sensi della presente disposizione.

Art. 15 Modalità e criteri per il conferimento di premi

1. La partecipazione mediante il conferimento di targhe, coppe e altri premi secondo la natura e l'importanza della manifestazione è disposta con decreto del Presidente della G.r., previa istruttoria del Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit.
2. La partecipazione mediante il conferimento di premi in denaro è disposta con decreto del Presidente della G.r., previa deliberazione di Giunta regionale e conseguente determinazione dirigenziale di impegno.
3. La manifestazione deve soddisfare i seguenti criteri:
 - attenersi alla comunità regionale;
 - essere aperta al pubblico;
 - avere significatività tematica e valenza in relazione alla specificità dell'iniziativa; alla sua localizzazione sul territorio, alla capacità dell'iniziativa stessa di promuovere le finalità di cui all'art. 2.
 - assenza dello scopo di lucro
4. L'istanza rivolta al Presidente della G.r. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, contenere una relazione illustrativa della manifestazione con specificazione del luogo e della data, la specificazione del pubblico cui si rivolge, dichiarare l'assenza dello scopo di lucro sia dell'iniziativa che del soggetto che organizza la manifestazione.
5. Nel caso di manifestazioni aventi specifica connotazione tecnica, il Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit provvede a richiedere espresso parere all'Assessorato competente per materia.
6. La consegna delle targhe, delle coppe e degli altri premi, anche in denaro, di cui ai commi precedenti, deve essere effettuata, durante la manifestazione, dal Presidente della G.r. o dall'Assessore competente per materia o da dipendente regionale a ciò espressamente delegato.

Capo III

Adesione ad organismi

Art. 16 Modalità e criteri per l'adesione

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c) della L.r. n. 34/1989 la Regione aderisce ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro.
2. L'adesione può consistere:



a) nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o regolamento dell'ente richiedente;

b) nella concessione di contributi finanziari straordinari per sostenere specifiche attività promosse dall'organismo.

3. La Regione privilegia, in considerazione della notevole rilevanza che assume l'adesione di cui alla lett. a) del precedente comma 2, la modalità di adesione di cui alla lett. b) dello stesso comma 2.

4. Nell'ipotesi di cui alla lett. a) del comma 2 l'adesione regionale può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti requisiti:

- l'Organismo non deve perseguire scopi lucro
- rilevanza per la comunità regionale;
- in base allo Statuto, l'Organismo deve svolgere attività di particolare rilevanza sulla base delle seguenti considerazioni:
 - perseguimento di obiettivi che rientrino nelle finalità statutarie della Regione Puglia per favorire la promozione e lo sviluppo culturale, sociale o economico delle popolazioni;
 - significatività tematica e valore delle attività in relazione alla capacità di promuovere le finalità culturali e sociali che la L.r. n. 34/1980 persegue;
- la presenza di un rappresentante della Regione nell'organo di gestione dell'Organismo

5. Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 2 la concessione del contributo finanziario straordinario è finalizzato a finanziare specifiche attività svolte dall'Organismo. Tale contributo non ha alcun carattere di continuità e può essere concesso in presenza dei seguenti requisiti:

- assenza di scopo di lucro dell'Organismo e delle attività oggetto di finanziamento;
- rilevanza delle attività oggetto di finanziamento per la comunità regionale;
- le attività oggetto di finanziamento devono perseguire le finalità di cui all'art. 2;
- le attività si sostanzino in prestazioni di servizi in favore della collettività o di specifiche categorie in condizioni di disagio, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Cost.

Art. 17 Procedimento per l'adesione

1. L'Organismo richiedente presenta istanza di adesione regionale rivolta al Presidente della G.r. allegando i seguenti documenti:
 - atto costitutivo e Statuto
 - ultimo bilancio
 - relazione dettagliata sulle attività che l'Organismo svolge, con evidenza delle attività svolte nell'anno precedente a quello in cui si formula la richiesta;
 - relazione sull'attività programmata per l'anno per cui si chiede l'adesione.
2. Nel caso in cui l'adesione sia richiesta in forma di contributo straordinario oltre alla documentazione di cui al comma precedente deve essere presentata la seguente documentazione:



- una specifica relazione sull'attività per la quale si richiede il finanziamento, con evidenza del servizio che si intende erogare nei confronti della collettività;
 - il piano finanziario dell'attività, con indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari, compresi i contributi di altri enti e sponsor e del contributo che viene richiesto alla Regione, tempi e modalità di realizzazione;
3. L'adesione in entrambe le modalità è disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria del Servizio del Servizio Relazioni istituzionali e internal Audit, incardinato nella Struttura autonoma del Gabinetto. Nella deliberazione di adesione è riportata l'indicazione dell'Area o del Servizio regionale competente per materia e la designazione del rappresentante regionale in seno all'organo di gestione. L'adesione deve prevedere la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
 4. Per le adesioni già disposte l'Area o il Servizio competenti per materia ai sensi del precedente comma 3 sono individuati nella allegata tabella A). Sarà cura di tali strutture partecipare attivamente alle attività dell'Organismo.
 5. Nell'ambito dell'attività istruttoria il Servizio relazioni istituzionali e internal Audit provvede, trasmettendo copia di tutta la documentazione ricevuta, ad acquisire il parere dell'Assessore competente per materia sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16 e sulla individuazione dell'Area o del Servizio competente ai sensi del comma 3.
 6. La struttura amministrativa competente per materia, individuata ai sensi dei commi 3 e 4, partecipa attivamente alle attività dell'Organismo e verifica, nel caso di concessione di contributo straordinario, l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di finanziamento e la documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 19, commi 2, 3 e 4.

Art. 18 Conferma e recesso dall'adesione

1. Per la conferma annuale della adesione di cui all'art. 16, comma 2 lett. a) l'Organismo trasmette al Presidente la richiesta di pagamento della quota associativa, allegando una relazione dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente e una relazione sulle attività che si intendono realizzare nell'anno in corso.
2. La conferma è disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria del Servizio relazioni istituzionali e internal Audit.
3. La conferma deve essere richiesta, altresì, nei casi di modifica dello Statuto dell'Organismo con contestuale approvazione da parte della Giunta del nuovo Statuto.
4. Il Servizio relazioni istituzionali e internal Audit nell'ambito dell'attività istruttoria provvede ad acquisire il parere dell'Assessore competente per materia, che si avvale della struttura amministrativa



di cui all'art. 17 commi 3 e 4, sulla eventuale conferma dell'adesione trasmettendo copia di tutta la documentazione ricevuta.

5. La conferma può essere disposta soltanto nel caso in cui permangano in capo all'Organismo i requisiti di cui all'art. 16 comma 3, l'attività svolta e quella che l'Organismo si propone di svolgere per l'anno in corso rispondano a tali requisiti e non vi siano irregolarità nella gestione dell'Organismo comunicate dal rappresentante regionale nell'organo di gestione o comunque pervenute in base ad altre forme di segnalazione, valutate come attendibili dal Servizio Controlli della Regione.
6. Nel caso in cui il parere di cui al comma 3 non venga reso nel termine di 30 giorni o comunque in presenza di valutazioni negative ai sensi del comma 4, è disposto il recesso dall'adesione con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale.

19. Liquidazione della quota di adesione e del contributo

1. La liquidazione della quota di adesione o del contributo straordinario è disposta con determinazione del Capo di Gabinetto, previa istruttoria del Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit.
2. La liquidazione del contributo straordinario presuppone la presentazione di regolare rendicontazione comprensiva della seguente documentazione:
 - Relazione sull'effettiva erogazione del servizio, con particolare riguardo ai benefici ottenuti dai destinatari del servizio;
 - documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione dell'attività. A tal fine saranno ritenute valide esclusivamente fatture o ricevute o titoli di spesa, regolarmente quietanzati e rilasciati a norma di legge, intestate al beneficiario del contributo ed in cui sia chiaramente riportato il servizio prestato ed indicata l'attività nell'ambito della quale il servizio è stato prestato;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante dell'Organismo beneficiario di contributo dichiara che l'attività non ha avuto scopi di lucro e l'ammontare di altri contributi pubblici;
3. Il contributo potrà essere ridotto qualora il totale delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività si discosti in modo significativo da quanto previsto nel Piano finanziario trasmesso al momento dell'istanza.
4. In ogni caso, il contributo da erogarsi:
 - non potrà coprire il totale dei costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'attività;
 - non potrà - nel caso in cui l'attività sia stata sostenuta da altri enti e/o sponsor - essere superiore al valore delle spese effettivamente sostenute dall'Organismo beneficiario;
 - non potrà sussistere in assenza di spese documentate a carico dell'Organismo beneficiario.
4. La deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 17 può prevedere la possibilità di anticipazione di parte del contributo concesso

20 Reti e Organismi esteri

1. Le norme di cui al presente Capo si applicano, per quanto compatibili, anche per le adesioni a Reti o comunque ad altri Organismi con sede legale all'estero.



2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attività della Rete o dell'Organismo sono seguite dalla struttura amministrativa competente ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4, unitamente all'Ufficio Rapporti con le Istituzioni europee con sede a Bruxelles.
3. Ai fini della adesione e della conferma, le relazioni sulle attività dell'Organismo di cui agli articoli precedenti sono predisposte direttamente dalle strutture regionali di cui al comma precedente al fine di mettere in rilievo le iniziative aventi rilevanza per la comunità regionale.

21 Norma di coordinamento

1. Le adesioni ad Organismi già disposte sulla base di specifiche previsioni normative o su iniziativa comunque degli Assessorati competenti per materia, pur nell'ambito del quadro normativo generale di cui alla L.r. n. 34/1980, continuano ad essere disciplinate dalla normativa di settore. La competenza in materia rimane unicamente della struttura amministrativa, afferente l'Assessorato di riferimento, la quale ha cura di provvedere direttamente alle attività istruttorie per la conferma dell'adesione, la copertura finanziaria della quota di adesione, il recesso, la partecipazione alle attività dell'Organismo e quanto necessario per rappresentare l'interesse della Regione all'interno dell'Organismo.
2. Entro 1 mese dall'entrata in vigore delle presenti Linee guida, l'Assessore di riferimento ha cura di informare il Presidente della G.r. sulle adesioni già esistenti ai sensi del comma 1.
3. A decorrere dalla entrata in vigore delle presenti Linee guida, ogni adesione della Regione ad enti, istituti o organismi comunque denominati, potrà essere disposta unicamente seguendo le procedure di cui al Capo III.

Titolo III

Iniziative istituzionali ai sensi dell'art. 2 L.r. n. 3/2008


Art. 22 Modalità e criteri per la concessione di contributi

1. La Regione si fa carico di sostenere iniziative di notevole rilievo per la crescita culturale e sociale della comunità regionale tese a realizzare forme di solidarietà e cooperazione tra la collettività. A tal fine una quota parte delle risorse individuate ai sensi dell'art. 3 è destinata a far fronte ad istanze di concessione di contributi o di sovvenzioni presentate nel corso dell'anno dai seguenti soggetti:

- persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare disagio economico e sociale
- soggetti pubblici;
- persone giuridiche private, anche non riconosciute, non aventi scopo di lucro, che godano di una particolare stima all'interno della collettività regionale.

2. L'iniziativa deve presentare i seguenti requisiti:

- non deve avere scopo di lucro;
- non deve essere destinataria di altri contributi regionali.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a vertical line extending downwards.

- clausola di residualità: non possono essere finanziate iniziative che potrebbero essere finanziate a valere su altri bandi o avvisi pubblici regionali, ancora aperti o che si siano chiusi nei tre mesi precedenti alla presentazione della istanza.

3. L'istanza va inviata al Presidente della G.r., il quale provvede con proprio decreto alla concessione del contributo, previa Deliberazione di Giunta regionale e conseguente atto di impegno dirigenziale.

4. Costituiscono criteri per la valutazione delle istanze i seguenti:

- a) nel caso di contributi destinati a persone fisiche in condizioni di particolare disagio economico e sociale. La condizione di disagio deve essere determinata da eventi ad essi non imputabili e deve trattarsi di situazioni che abbiano avuto una particolare rilevanza e notorietà a livello sociale (es. familiari di lavoratori deceduti a causa di incidenti sul lavoro), tali da suscitare un comune sentimento di solidarietà;
- b) le iniziative promosse dai soggetti pubblici o da soggetti privati non aventi scopo di lucro devono avere perseguire le finalità di cui all'art. 2, attraverso forme di solidarietà e cooperazione tra la collettività. Deve trattarsi altresì di iniziative che presentino una notevole rilevanza in relazione alla capacità della stessa di incidere positivamente sulla crescita sociale e culturale della comunità regionale.

23. Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo è disposta, in attuazione del decreto del Presidente, con determinazione del Capo di Gabinetto, previa istruttoria del Servizio relazioni istituzionali ed internal Audit.

2. Nel caso di contributo concesso ai sensi della lett. b) del co. 4 dell'art. 21, la liquidazione del contributo presuppone la presentazione di regolare rendicontazione comprensiva della seguente documentazione:

- Relazione sull'effettivo svolgimento dell'iniziativa;
- documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. A tal fine saranno ritenute valide esclusivamente fatture o ricevute o titoli di spesa, regolarmente quietanzati e rilasciati a norma di legge, intestate al beneficiario del contributo ed in cui sia chiaramente riportato il servizio prestato ed indicata l'attività nell'ambito della quale il servizio è stato prestato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante del soggetto beneficiario di contributo dichiara che l'attività non ha avuto scopi di lucro e l'ammontare di altri contributi pubblici.

3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla realizzazione della iniziativa, o la trasmissione di documentazione non veritiera è causa di revoca della concessione del contributo.


4. La deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 22 può prevedere la possibilità di anticipazione di parte del contributo concesso.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line.

Allegato A)
alle Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e
modalità di applicazione della L.r. n. 34/1980e dell'art. 2 L.r. n. 3/2008

N°	ENTI ed Associazioni	Assessorato	Area	SERVIZIO
1	CPRM - Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'EUROPA	Mediterraneo, Cultura e Turismo	Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti	Mediterraneo
2	TECNOSTRUTTURA delle regioni per il Fondo sociale europeo	Studio e Formazione Professionale	Sviluppo Economico, lavoro ed innovazione	Formazione Professionale
3	Associazione Euroregione Adriatica	Mediterraneo, Cultura e Turismo	Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti	Mediterraneo
4	Associazione I PRESIDI DEL LIBRO	Mediterraneo, Cultura e Turismo	Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti	Mediterraneo
5	Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani creatori dell'Europa e del Mediterraneo - BJCEM -	Mediterraneo, Cultura e Turismo	Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti	Mediterraneo
6	Osservatorio Interregionale Coop allo Sviluppo - OICS-	Mediterraneo, Cultura e Turismo	Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti	Mediterraneo
7	Fondazione Giuseppe Di Vagno	Mediterraneo, Cultura e Turismo	Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti	Mediterraneo
8	Fondazione Ant Italia Onlus	Welfare e Politiche Benessere Sociale e Pari Opportunità	Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità	
9	Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno SVIMEZ	Sviluppo Economico	Politiche per lo Sviluppo Economico, lavoro e Innovazione	
10	Consorzio C.A.R.S.O. (Centro addestramento alla Ricerca scientifica)	Welfare e Politiche Benessere Sociale e Pari Opportunità	Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità	
11	Centro di Ricerca e Sperimentazione Basile Caramia	Agricoltura	Politiche per lo sviluppo rurale	
12	Associazione Nazionale FEDERMOBILITA'	Infrastrutture e Mobilità	Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana	
13	Associazione Nessuno Tocchi Caino	Presidente	Gabinetto	
14	NEREUS	Sviluppo Economico	Politiche per lo Sviluppo Economico, lavoro e Innovazione	
15	Associazione ALDA	Mediterraneo, Cultura e Turismo	Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti	Mediterraneo



[Handwritten signature]


16	Associazione Federculture	Mediterraneo,Cultura e Turismo	Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti	Mediterraneo
17	Fondazione Diritti Genetici - Biotecnologie tra scienza e società -	Presidente	Gabinetto	
18	FORMEZ	Presidente	Gabinetto	
19	Fondazione Angelo Frammartino Onlus Monterotondo RM	Presidente	Gabinetto	
20	POLIS	Infrastrutture e Mobilità	Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana	
21	AREPO	Agricoltura	Politiche per lo sviluppo rurale	
22	NECSTOUR	Mediterraneo,Cultura e Turismo	Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti	Mediterraneo
23	ERRIN	Sviluppo Economico	Politiche per lo Sviluppo Economico,lavoro e Innovazione	
24	GLOBUS ET LOCUS	Presidente	Gabinetto	
25	EUROSOLAR	Qualità del Territorio	Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana	
26	CISIS	Sviluppo Economico	Politiche per lo Sviluppo Economico,lavoro e Innovazione e Area di Coordinamento Finanza e controlli	Servizio Ricerca e Innovazione e Ufficio statistico
27	FEDERPARCHI	Qualità del Territorio	Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana	
28	AVVISO PUBBLICO	Politiche Giovanili Trasparenza Legalità Cittadinanza sociale	Politiche per lo Sviluppo Economico	
29	ITACA	Assessore Qualità del Territorio e Assessore Infrastrutture Mobilità e Lavori Pubblici	Area Politiche per la mobilità e qualità urbana e Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche	
30	ISTITUTO NAZIONALE di ARCHITETTURA IN/ARCH PUGLIA	Qualità del Territorio	Politiche per la mobilità e qualità urbana	




[Handwritten signature]

CINSEDO L.R. n° 32/84	Presidente	Gabinetto	
IPRES L.R. n° 1/2005 art. 57	Presidente	Gabinetto	

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 16 FACCIATE





Allegato unico alla deliberazione
 n. 1803 del 6 AGO. 2014
 composta da n. 16 (sedici) facciate

Il Segretario della G.R. Il Presidente
 Avv. Davide F. Pellegrino On. Nichi Vendola

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA
 SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n° *22*
 facciate, è conforme all'originale depositato presso
 il Segretariato Generale della G.R.

21 AGO. 2014 Il Segretario della Giunta
[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA
 SEGRETARIATO GENERALE G.R.

Si trasmette.....
 per gli adempimenti di competenza.

Bari, il 21 AGO. 2014

Il Segretario della Giunta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

